

## **BStGer BB.2018.79 vom 4. Juni 2018**

Bundesstrafgericht, 2018-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2018.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2018.79)

FR: TPF BB.2018.79 du 4 juin 2018

IT: TPF BB.2018.79 del 4 giugno 2018

### **Regeste**

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP). Ricusazione di membri della Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia).

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

gennaio 2003, con rinvii); - che ciò è palesemente il caso nella fattispecie, visto che i reclamanti si limitano a chiedere “di valutare l’astensione di partecipazione della precedente composizione di corte (Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti, Roy Garré) per garantire che non sussistano ulteriori fenomeni di deviazione del giudizio per quanto già emesso in precedenza e che presentando ancora dei difetti giudiziari nell’emissione non sono stati opportunamente sanati”; - che la motivazione è vaga, priva di sostanziali riscontri e in alcun modo riconducibile ai precisi criteri di cui all’art. 56 CPP; - che, vista la suddetta giurisprudenza, la domanda di ricusazione può essere dunque trattata senza modifiche alla presente composizione; - che per i medesimi motivi essa va chiaramente respinta; - che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo; - che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);

- che, nella misura in cui il reclamo è diretto avverso la comunicazione del MPC del 13 aprile 2018, non vi è stata né denegata né ritardata giustizia, avendo il MPC subito risposto alla richiesta 9 aprile 2018 dei reclamanti, motivando la propria presa di posizione in maniera chiara e precisa;

- che, le ulteriori doglianze dirette contro la decisione in questione sono inammissibili in quanto tardive, essendo il termine di reclamo giunto a scadenza giovedì 26 aprile 2018, ovvero 10 giorni dopo l’effettivo recapito della stessa ai recla-

- 4 -

manti, il quale risale al 16 aprile 2018 (v. act. 3; tracciamento degli invii, raccomandata 1) e non al 20 aprile 2018 come invece indicato nel reclamo (v. act. 1 pag. 1);

- che l’impugnativa andrebbe comunque respinta anche nel merito avendo l’autorità precedente correttamente negato la giurisdizione penale federale (v. art. 23 e 24 CPP) in merito ai fatti descritti dai reclamanti nei loro allegati agli atti;

- che, nel testo del reclamo viene più volte richiesta la ricusazione dell’intero Tribunale d’appello del Cantone Ticino, nonché la ricusazione della giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino C. e del giudice D.;

- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP prevede che, in presenza di richieste di ricusa di giudici cantonali, il Tribunale penale federale è unicamente competente nei casi in cui la ricusa interessa l'intero tribunale d'appello; - che anche nel caso in cui venga ricusata l'integralità di una Corte o di un Tribunale, la domanda deve comunque riferirsi all'attività di ogni singolo membro in relazione ad un caso concreto (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., 2014, n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012); - che nel reclamo vengono citate e allegate innumerevoli procedure ma non è possibile evincere quale sia il procedimento concreto nel quale i giudici del tribunale cantonale in questione dovrebbero essere ricusati e per quale specifico motivo ex art. 56 CPP, ciò che impedisce sia di valutare la tempestività della richiesta che di esaminarne la sostanza; - che la domanda di ricusazione è dunque manifestamente inammissibile, per cui questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti; - che, per il resto, le censure invocate dai reclamanti non ricadono nelle competenze di questo Tribunale; - che da quanto sopra discende l'irricevibilità dell'intero gravame;

- che viste le sorti dello stesso, incombe ai reclamanti farsi carico in solido delle spese (v. art. 59 cpv. 4 e 428 CPP), le quali sono fissate, in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli

- 5 -

emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), in una tassa di giustizia pari a fr. 1'000.--.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.